

## ADEMPIMENTI

---

### ***Assegni e clausola di non trasferibilità***

di **Viviana Grippo**

Siamo ormai da tempo abituati all'emissione di soli **assegni** dotati della **clausola di non trasferibilità** e può sembrare strano che il **Mef** abbia pubblicato, nel corso del 2018, una **guida per l'uso degli assegni privi di detta clausola**, eppure così è. Trattasi della comunicazione datata **12 marzo 2018** che di seguito ripercorreremo.

Innanzitutto lo stesso Ministero specifica **cosa deve intendersi per assegno trasferibile**. Trattasi di un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un **titolo al portatore** ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al **contante** e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell'evasione fiscale.

Il Mef prosegue ammettendo che le banche, già dal **2008**, non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità ma che tuttavia possono essere sopravvissuti nelle mani dei correntisti **assegni "non regolari"** che possono essere ancora utilizzati.

In tal caso, specifica il Mef, sarà necessario ad opera di chi usa l'assegno **iscrivere di proprio pugno la clausola**; tuttavia, se l'importo della dazione è **inferiore a 1.000 euro** l'assegno può circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario.

Il Mef ammette anche che il **sistema sanzionatorio** previgente non è stato in grado di dissuadere dall'uso dell'assegno trasferibile. Di conseguenza, dal **4 luglio 2017** è in vigore un sistema sanzionatorio più pesante che prevede **multe da 3.000 a 50.000 euro** per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'**oblazione** per importi **non eccedenti i 250.000 euro**.

La nuova disciplina prevede inoltre la possibilità, per l'interessato, di chiedere la **riduzione di un terzo**: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad **€ 2.000**.

Nonostante queste nuove previsioni, è stato tuttavia verificato che, in alcuni casi, le sanzioni (che comunque devono ritenersi elevate) possono colpire cittadini che in **buona fede** hanno utilizzato assegni senza **clausola di non trasferibilità**. Per questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di **modificare il regime sanzionatorio** recuperando la **proporzionalità** tra l'importo trasferito e la sanzione.

**In ogni caso**, conclude il Mef, posto che a seguito di apposita richiesta formulata per iscritto, la banca o le Poste Italiane possono rilasciare moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità, sarà possibile:

- utilizzare tali moduli di assegni **esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario,**
- utilizzare i moduli di assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente **previa apposizione, da parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.**

Seminario di specializzazione

**L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)